

**Dispositivo**

L'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità per l'operatore economico, che partecipa a una gara d'appalto, di sostituire un'impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta, e che determina l'esclusione automatica del suddetto operatore.

<sup>(1)</sup> GU C 251 dell'11.7.2016.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017 — Commissione europea/Frucona Košice a.s.**

(Causa C-300/16 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Aiuti di Stato — Nozione di «aiuto» — Nozione di «vantaggio economico» — Criterio del creditore privato — Presupposti per l'applicabilità — Applicazione — Obblighi di indagine della Commissione europea)**

(2017/C 382/27)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)

Altra parte nel procedimento: Frucona Košice a.s. (rappresentanti: K. Lasok, QC, B. Hartnett, barrister, J. Holmes, QC, e O. Geiss, Rechtsanwalt)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 260 del 18.7.2016.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 — Salvatore Aniello Pappalardo e a./ Commissione europea**

(Causa C-350/16 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Politica comune della pesca — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea — Domanda di risarcimento — Regolamento (CE) n. 530/2008 — Misure di emergenza adottate dalla Commissione europea — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica — Possibilità di invocare tale violazione — Principio di non discriminazione — Autorità di cosa giudicata)**

(2017/C 382/28)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Nardi, agenti)

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe & C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C. e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sono condannati alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 343 del 19.9.2016.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA**

(Causa C-503/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE — Furto di un veicolo — Incidente stradale — Danni fisici e materiali subiti dall'assicurato, proprietario del veicolo, in quanto pedone — Responsabilità civile — Risarcimento — Copertura assicurativa obbligatoria — Clausole di esclusione — Normativa nazionale che esclude l'assicurato, proprietario del veicolo, dal risarcimento da parte dell'assicurazione — Compatibilità con tali direttive — Nozione di «terzo vittima»)*

(2017/C 382/29)

Lingua processuale: il portoghese

### Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Évora

### Parti

Ricorrente: Luís Isidro Delgado Mendes

Convenuta: Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

### Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, nonché l'articolo 1 bis della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla